




COMUNE DI SCOPPITO

Provincia dell'Aquila

Variante Generale al

Piano di Ricostruzione

redatto ai sensi della Legge 77/2009 e del D.C.D.R. 3/2010

<p>Adozione con D.C.C. n.....del</p> <p>Controdeduzioni _____</p> <p>Approvazione Definitiva _____</p>	<p>IL SINDACO:</p> <p>dott. Marco GIUSTI</p>
<p>Tavola: A 2</p>	<p>IL R.U.P.:</p> <p>ing. Fausto PANCELLA</p>
<p>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - VARIANTE</p>	
	<p>IL TECNICO:</p> <p>arch. Marco D'ANNUNTIIS</p>
	<p>Data di elaborazione: LUGLIO 2019</p>
	<p>Quadro di unione</p>  <p>scala 1:2000</p>

COMUNE DI SCOPPITO
PROVINCIA DELL'AQUILA
P. IVA 00183860667 – Tel. 0862.7131 – Fax 0862.717455
UFFICIO SISMA E RICOSTRUZIONE

**Variante Generale al
PIANO DI RICOSTRUZIONE**
ai sensi del DCD 3/2010

Adozione con Decreto Sindacale n 78 del 08/11/2012
Adozione osservazioni con Decreto Sindacale n 27 del 12/06/2013
Adeguato ai pareri della Conferenza dei Servizi, della Provincia dell'Aquila e dell'USRC – dicembre 2014

Norme Tecniche di Attuazione

Il Sindaco
Dott. Marco GIUSTI

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fausto PANCELLA

Il tecnico redattore
Prof. Arch. Marco D'ANNUNTIIS

Luglio 2019

Art.	NORME VIGENTI	NORME DI VARIANTE
1	Disposizioni generali	Disposizioni generali
	<p>1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, in considerazione della natura speciale del Piano di Ricostruzione e considerata l'intesa per l'approvazione del piano stesso sottoscritta dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente della Provincia dell'Aquila per le materie di rispettiva competenza, sostituiscono la normativa tecnica dei piani urbanistici vigenti e le parti di Regolamento edilizio con esse non compatibili, solo per gli ambiti delimitati dal piano di ricostruzione e solo fino al ripristino dell'agibilità sismica degli immobili ricompresi in tali ambiti.</p>	<p>1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, in considerazione della natura speciale del Piano di Ricostruzione e considerata l'intesa per l'approvazione del piano stesso sottoscritta dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente della Provincia dell'Aquila per le materie di rispettiva competenza, sostituiscono la normativa tecnica dei piani urbanistici vigenti e le parti di Regolamento edilizio con esse non compatibili, solo per gli ambiti delimitati dal piano di ricostruzione e solo fino al ripristino dell'agibilità sismica degli immobili ricompresi in tali ambiti.</p>
2	Definizioni	Definizioni
	<p>1. PRG: Piano Regolatore generale Vigente e relativa normativa tecnica di attuazione;</p> <p>2. Aggregato: manufatto edilizio formato da diverse unità strutturali così come definito dalla normativa vigente;</p> <p>3. Contributo per la riparazione post sisma: contributo per la riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico, miglioramento energetico, acquisto e ricostruzione delle abitazioni equivalenti, o qualsiasi altra tipologia di contributo erogata sugli immobili danneggiati in seguito agli eventi sismici del 2009;</p> <p>4. Documentazione sull'approntamento del cantiere: tutti gli elaborati grafici e testuali utili a definire la configurazione del cantiere, gli accessi pedonali e carrabili, l'occupazione di suolo pubblico, la localizzazione e la tipologia dei ponteggi, le aree di stoccaggio e di lavoro, la localizzazione dei macchinari, le eventuali interferenze con reti aeree o interrato pubbliche o di altri soggetti.</p> <p>5. Cronoprogramma dei lavori: programmazione temporale dei lavori suddivisa per macrocategorie di lavori e, in caso di aggregati edilizi, per unità strutturale.</p>	<p>1. PRG: Piano Regolatore generale Vigente e relativa normativa tecnica di attuazione;</p> <p>2. AGGREGATO: manufatto edilizio formato da diverse unità strutturali così come definito dalla normativa vigente;</p> <p>3. CONTRIBUTO per la riparazione post sisma: contributo per la riparazione, rafforzamento locale, miglioramento sismico, miglioramento energetico, acquisto e ricostruzione delle abitazioni equivalenti, o qualsiasi altra tipologia di contributo erogata sugli immobili danneggiati in seguito agli eventi sismici del 2009;</p> <p>4. DOCUMENTAZIONE sull'approntamento del cantiere: tutti gli elaborati grafici e testuali utili a definire la configurazione del cantiere, gli accessi pedonali e carrabili, l'occupazione di suolo pubblico, la localizzazione e la tipologia dei ponteggi, le aree di stoccaggio e di lavoro, la localizzazione dei macchinari, le eventuali interferenze con reti aeree o interrato pubbliche o di altri soggetti.</p> <p>5. CRONOPROGRAMMA dei lavori: programmazione temporale dei lavori suddivisa per macrocategorie di lavori e, in caso di aggregati edilizi, per unità strutturale.</p> <p>6. EDIFICIO: costruzione coperta, comunque infissa al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via.</p>

		<p>7. TIPOLOGIA EDILIZIA: è una determinata organizzazione edilizia in cui i componenti sono regolati da rapporti riconoscibili, secondo schemi funzionali, spaziali e formali ripetuti. La tipologia edilizia è classificabile attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ forma e rapporti dimensionali dell'edificio; ▪ organizzazione distributiva dei singoli ambienti; ▪ articolazione e caratteri degli ambienti interni ed esterni; ▪ forma e posizione degli elementi di collegamento verticale; ▪ accessi, partitura delle facciate e scanditura delle aperture; ▪ tipo di aggregazione delle singole unità edilizie; ▪ rapporto tra configurazione spaziale e conformazione del sito. <p>8. SUPERFETAZIONE: manufatto di qualsiasi forma che, essendo stato realizzato in epoca diversa da quella dell'edificio originale, si configura come elemento estraneo alla costruzione e non correttamente inserito nella tipologia edilizia.</p>
3	Logistica dei cantieri	Logistica dei cantieri
	<p>1. Tutti gli interventi ricompresi all'interno del Piano di Ricostruzione sono approvati previa presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ della documentazione necessaria all'ottenimento del contributo per la riparazione post sisma secondo i modi e i tempi di legge; ▪ della documentazione relativa all'ottenimento titolo abilitativo secondo i modi e i tempi di legge; ▪ della documentazione sull'approntamento del cantiere e sul cronoprogramma dei lavori. <p>Tali elaborati devono essere integrati a semplice richiesta dell'Ufficio tecnico comunale o di altro ufficio competente.</p> <p>2. Le tempistiche dell'inizio dei lavori e dell'approntamento del cantiere possono essere differite a discrezione dell'Ufficio tecnico comunale o di altro ufficio competente.</p>	<p>1. Tutti gli interventi ricompresi all'interno del Piano di Ricostruzione sono approvati previa presentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ della documentazione necessaria all'ottenimento del contributo per la riparazione post sisma secondo i modi e i tempi di legge; ▪ della documentazione relativa all'ottenimento titolo abilitativo secondo i modi e i tempi di legge; ▪ della documentazione sull'approntamento del cantiere e sul cronoprogramma dei lavori. <p>Tali elaborati devono essere integrati a semplice richiesta dell'Ufficio tecnico comunale o di altro ufficio competente.</p> <p>2. Le tempistiche dell'inizio dei lavori e dell'approntamento del cantiere possono essere differite a discrezione dell'Ufficio tecnico comunale o di altro ufficio competente.</p>

4	Modalità attuative	Modalità attuative
	<p>1. Gli interventi negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione si attuano per intervento diretto sia per gli edifici singoli che per gli Aggregati edilizi.</p> <p>2. Ai sensi della normativa vigente è possibile l'attuazione mediante Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio, anche in variante al PRG, nel caso di ambiti particolarmente complessi che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale necessitano di interventi unitari, anche di carattere urbanizzativo. Tali ambiti dovranno essere composti da più aggregati e da spazi pubblici o pubbliche urbanizzazioni e dovranno essere preventivamente individuati con specifica deliberazione di Consiglio Comunale anche per gli effetti dell'art. 27 c.2 della L 457/1978.</p>	<p>1. Gli interventi negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione si attuano per intervento diretto sia per gli edifici singoli che per gli Aggregati edilizi. Nel caso di aggregati edilizi potranno essere approvati progetti che, nel rispetto della loro definizione normativa, ne prevedono rettifiche delle perimetrazioni sulla base dell'effettivo stato dei luoghi attestato dai tecnici incaricati.</p> <p>2. Ai sensi della normativa vigente è possibile l'attuazione mediante Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio, anche in variante al PRG, nel caso di ambiti particolarmente complessi che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale necessitano di interventi unitari, anche di carattere urbanizzativo. Tali ambiti dovranno essere composti da più aggregati e da spazi pubblici o pubbliche urbanizzazioni e dovranno essere preventivamente individuati con specifica deliberazione di Consiglio Comunale anche per gli effetti dell'art. 27 c.2 della L 457/1978.</p>
5	Trasferimenti di cubatura	Trasferimenti di cubatura
	<p>1. I proprietari di edifici oggetto di demolizione possono, previa cessione gratuita all'amministrazione comunale degli immobili in oggetto, trasferire i diritti volumetrici su altro terreno all'interno del territorio comunale anche non adiacente purché questo sia normato ai sensi degli art 35 (Zona residenziale di ristrutturazione), 36 (Zone residenziali di completamento di tipo 1), 37 (Zone residenziali di completamento di tipo 2), 38 (Zone residenziali di espansione di tipo 1) e 39 (Zone residenziali di espansione di tipo 2) delle NTA del PRG. In tal caso la cubatura trasferita si somma a quella già espressa dal terreno di atterraggio, fatti salvi tutti i parametri edilizi della zona medesima indicati dalla normativa del PRG.</p>	<p>1. I proprietari di edifici oggetto di demolizione possono, previa cessione gratuita all'amministrazione comunale degli immobili in oggetto, trasferire i diritti volumetrici su altro terreno all'interno del territorio comunale anche non adiacente purché questo sia normato ai sensi degli art 35 (Zona residenziale di ristrutturazione), 36 (Zone residenziali di completamento di tipo 1), 37 (Zone residenziali di completamento di tipo 2), 38 (Zone residenziali di espansione di tipo 1) e 39 (Zone residenziali di espansione di tipo 2) delle NTA del PRG. In tal caso la cubatura trasferita si somma a quella già espressa dal terreno di atterraggio, fatti salvi tutti i parametri edilizi della zona medesima indicati dalla normativa del PRG.</p> <p>2. Nel caso in cui la demolizione degli edifici è dovuta a motivi strutturali o da imposizioni derivanti da indicazioni comunali, la cessione degli immobili dovrà essere commisurata ad un adeguato ristoro ai proprietari.</p>

6	Cronoprogramma degli interventi	Cronoprogramma degli interventi
	<ol style="list-style-type: none">1. I proprietari di edifici e i soggetti aventi titolo in caso di aggregati edilizi ricompresi nell' "Ambito 1" possono richiedere il contributo per la riparazione post sisma e il titolo abilitativo dopo l'approvazione definitiva del Piano di Ricostruzione.2. I proprietari di edifici e i soggetti aventi titolo in caso di aggregati edilizi ricompresi nell' "Ambito 2" potranno richiedere il contributo per la riparazione post sisma e il titolo abilitativo solo dopo apposita Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante il termine delle lavorazioni sulle reti dei sottoservizi. Tale può essere limitato a singoli aggregati.3. Resta ferma la facoltà dell'Ufficio Tecnico comunale di un eventuale differimento o rimodulazione dei termini ai sensi dell'art 3 delle presenti norme.4. Ai sensi del Decreto USRC 1/2014 le tempistiche dei lavori potranno essere rimodulate con apposito atto deliberativo del Comune.	<ol style="list-style-type: none">1. I proprietari di edifici e i soggetti aventi titolo in caso di aggregati edilizi ricompresi nell' "Ambito 1" possono richiedere il contributo per la riparazione post sisma e il titolo abilitativo dopo l'approvazione definitiva del Piano di Ricostruzione.2. I proprietari di edifici e i soggetti aventi titolo in caso di aggregati edilizi ricompresi nell' "Ambito 2" potranno richiedere il contributo per la riparazione post sisma e il titolo abilitativo solo dopo apposita Determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale attestante il termine delle lavorazioni sulle reti dei sottoservizi. Tale può essere limitato a singoli aggregati.3. Resta ferma la facoltà dell'Ufficio Tecnico comunale di un eventuale differimento o rimodulazione dei termini ai sensi dell'art 3 delle presenti norme.4. Ai sensi del Decreto USRC 1/2014 le tempistiche dei lavori potranno essere rimodulate con apposito atto deliberativo del Comune.

7	Prescrizioni architettoniche generali	Prescrizioni architettoniche generali
	<p>1. E' sempre vietata la rimozione definitiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di elementi architettonici di pregio come scalinate, loggiati, imbotti e elementi lapidei in generale, cornici di gronda, etc; ▪ di opere in ferro storiche, in particolare grate, ringhiere e targhe; ▪ di infissi storici, in particolare dei portoni; ▪ di elementi pittorici di pregio artistico, storico o culturale; ▪ di pianelle, travi lignee e altri elementi tipici dell'architettura locale; ▪ di intonaci storici previa inoppugnabile certificazione da parte di un professionista di comprovata esperienza in materia. <p>Tali elementi dovranno essere opportunamente valorizzati e restaurati. A questo fine è possibile la scomposizione degli elementi architettonici elencati al fine dell'inserimento di elementi metallici o di resine o di qualsiasi altro elemento non visibile che possa far raggiungere le caratteristiche costruttive stabilite dalla normativa vigente.</p> <p>2. E' sempre vietato l'utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di isolamenti termici a cappotto su murature in pietra; ▪ di tubazioni o altri elementi impiantistici sui prospetti; ▪ di infissi in alluminio; ▪ di serramenti avvolgibili con l'unica eccezione di serramenti avvolgibili posti al piano terra per autorimesse o per locali ad uso non residenziale; In questi casi devono presentare rivestimento ligneo. <p>3. E' sempre obbligatoria la demolizione, con eventuale ricostruzione, delle pertinenze realizzate in lamiera metallica, fibrocemento (Amianto) o in altri materiali di scarsa qualità. Tali manufatti, se regolarmente assentiti, dovranno essere rinnovati prevedendo materiali edilizi indicati dalla presente normativa.</p> <p>4. E' sempre obbligatorio l'utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di lattoniere in rame non verniciate con elementi terminali nell'allacciamento a terra in ghisa scura o in metallo Corten per una lunghezza di almeno 1,50 m; ▪ delle colorazioni indicate nelle presenti norme sia per gli intonaci che per gli infissi; ▪ del legno o del rivestimento ligneo negli infissi esterni; ▪ di elementi impiantistici esterni (vani per contatori, bocchette per l'aerazione, ...) non verniciati e realizzati in ghisa scura o metallo 	<p>1. E' sempre vietata la rimozione definitiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di elementi architettonici di pregio come scalinate, loggiati, imbotti e elementi lapidei in generale, cornici di gronda, etc; ▪ di opere in ferro storiche, in particolare grate, ringhiere e targhe; ▪ di infissi storici, in particolare dei portoni; ▪ di elementi pittorici di pregio artistico, storico o culturale; ▪ di pianelle, travi lignee e altri elementi tipici dell'architettura locale; ▪ di intonaci storici previa inoppugnabile certificazione da parte di un professionista di comprovata esperienza in materia. <p>Tali elementi dovranno essere opportunamente valorizzati e restaurati. A questo fine è possibile la scomposizione degli elementi architettonici elencati al fine dell'inserimento di elementi metallici o di resine o di qualsiasi altro elemento non visibile che possa far raggiungere le caratteristiche costruttive stabilite dalla normativa vigente.</p> <p>Comunque, qualora essi fossero rimossi per l'esecuzione degli interventi e se integri e/o recuperabili è obbligatorio il loro rimontaggio.</p> <p>2. E' sempre vietato l'utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di isolamenti termici a cappotto su murature in pietra; ▪ di tubazioni o altri elementi impiantistici sui prospetti, tranne che per le quelle necessarie dal contatore del gas alla caldaia (così come da normativa) ma realizzate esclusivamente in rame; ▪ di infissi in alluminio; ▪ di serramenti avvolgibili con l'unica eccezione di serramenti avvolgibili posti al piano terra per autorimesse o per locali ad uso non residenziale; In questi casi devono presentare rivestimento ligneo. <p>3. E' sempre obbligatoria la demolizione, con eventuale ricostruzione, delle pertinenze realizzate in lamiera metallica, fibrocemento (Amianto) o in altri materiali di scarsa qualità. Tali manufatti, se regolarmente assentiti, dovranno essere rinnovati prevedendo materiali edilizi indicati dalla presente normativa.</p> <p>4. E' sempre obbligatorio l'utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di lattoniere in rame non verniciate con elementi terminali nell'allacciamento a terra in ghisa scura o in metallo Corten per una lunghezza di almeno 1,50 m; ▪ delle colorazioni indicate nelle presenti norme sia per gli intonaci che per gli infissi;

<p>Corten o rame;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ di campanelli e citofoni non verniciati e realizzati in ghisa scura, metallo Corten, ottone o rame; <p>5. Gli eventuali capichiave dovranno essere realizzati in acciaio Corten o ghisa scura a paletto/baionetta o ovali con nervature e non dovranno essere verniciati. I capichiave metallici lucidi presenti dovranno essere sostituiti e adeguati alla presente normativa.</p> <p>6. Gli elementi impiantistici in copertura (antenne, parabole) dovranno essere localizzati in modo da non poter essere visibili dalle strade e piazze limitrofe; i pannelli solari dovranno essere integrati nella copertura e gli altri elementi dell'impianto (accumulatori, scambiatori) non potranno essere posti sulla copertura.</p> <p>7. E' sempre fatto obbligo al progettista allegare un'idonea documentazione fotografica ai fini della definizione degli elementi architettonici di pregio e di quelli detrattori. Resta nella facoltà dell'Ufficio tecnico Comunale la richiesta di un sopralluogo preventivo congiunto ai fini della definizione dei medesimi elementi. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla richiesta. Il verbale del sopralluogo conterrà un elenco degli elementi architettonici di pregio e di quelli detrattori e ha valore prescrittivo sulla progettazione.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ del legno o del rivestimento ligneo negli infissi esterni;▪ di elementi impiantistici esterni (vani per contatori, bocchette per l'aerazione, ...) non verniciati e realizzati in ghisa scura o metallo Corten o verniciato di colore grigio scuro ferromicaceo, o rame;▪ di campanelli e citofoni non verniciati e realizzati in ghisa scura, metallo Corten, ottone o rame; <p>5. Gli eventuali capichiave dovranno essere realizzati in acciaio Corten o verniciato di colore grigio scuro ferro micaceo, o ghisa scura a paletto/baionetta o ovali con nervature e non dovranno essere verniciati. I capichiave metallici lucidi presenti dovranno essere sostituiti e adeguati alla presente normativa.</p> <p>6. Gli elementi impiantistici in copertura (antenne, parabole) dovranno essere localizzati in modo da non poter essere visibili dalle strade e piazze limitrofe, preferibilmente mediante l'utilizzo di dispositivi di tipo centralizzato; i pannelli solari dovranno essere integrati nella copertura e gli altri elementi dell'impianto (accumulatori, scambiatori) non potranno essere posti sulla copertura. Non è ammessa l'installazione, sulle pareti e sui tetti degli edifici, di pannelli solari e fotovoltaici. E' ammessa la sola sostituzione delle tegole o dei coppi costituenti il manto di copertura con tegole o coppi fotovoltaici, di colorazione simile a quella dei materiali preesistenti, per una superficie non eccedente il 60% della superficie totale del manto di copertura quando sia dimostrato che tale modifica, ricompresa all'interno di un intervento complessivo sull'edificio, concorra ad incrementare l'efficienza energetica dello stesso. Nel caso di tetti piani, non dotati di manti di copertura in coppi, adibiti a lastrici non accessibili, con esclusione dei terrazzi, possono essere installati pannelli piani integrati, interessanti l'intera superficie piana.</p> <p>7. E' sempre fatto obbligo al progettista allegare un'idonea documentazione fotografica ai fini della definizione degli elementi architettonici di pregio e di quelli detrattori. Resta nella facoltà dell'Ufficio tecnico Comunale la richiesta di un sopralluogo preventivo congiunto ai fini della definizione dei medesimi elementi. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla richiesta. Il verbale del sopralluogo conterrà un elenco degli elementi architettonici di pregio e di quelli detrattori e ha valore prescrittivo sulla progettazione.</p>
--	--

8	Interventi di restauro e di risanamento conservativo	Interventi di restauro e di risanamento conservativo
	<p>1. Oltre alle opere di mantenimento e in concomitanza con le lavorazioni inerenti il contributo per la riparazione post sisma, è consentito ogni intervento di recupero ascrivibile alle categorie del restauro e del risanamento conservativo così come definite dal DPR 380/2001. Sono sempre ammissibili gli interventi di adattamento degli ambienti da riutilizzare e valorizzare, consentendone usi più consoni con i modi di vita contemporanei purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non siano alterati i connotati planivolumetrici e architettonici d'assieme e di dettaglio e quelli tipologici propri delle case civili tradizionali, ma semmai ripristinati laddove compromessi, andati persi o divenuti meno leggibili; ▪ per l'eventuale integrazione o rinnovo degli elementi costruttivi e dei materiali deteriorati - da limitare comunque all'indispensabile - si impieghino materiali ed elementi di forma e natura uguali o analoghi a quelli originari e si adottino tecniche realizzative congruenti; ▪ non siano mai fatti comparire nelle parti a vista elementi e materiali diversi da quelli tradizionali; ▪ siano conservati e valorizzati tutti gli eventuali elementi di pregio esistenti. <p>2. Qualunque genere di intervento si esegua, sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le modifiche delle configurazioni generali esterne esistenti - allineamenti dei fronti, linee di colmo dei tetti, linee di gronda, ecc. - che alterino senza giustificazioni di tipo filologico l'aspetto attuale degli edifici e delle loro pertinenze, a meno che sia richiesto da specifiche ragioni strutturali adeguatamente documentate oppure si intenda ripristinare elementi originari andati perduti, la cui preesistenza e le cui caratteristiche vanno però documentate in modo inoppugnabile; ▪ la rimozione di elementi architettonici di pregio come volte, voltine e solai lignei a meno che sia richiesto da specifiche ragioni strutturali documentate in modo inoppugnabile; ▪ il permanere o la realizzazione di superfetazioni che compromettono l'aspetto degli organismi e/o mettono a rischio la capacità di resistenza delle strutture murarie, in particolare se visibili dall'esterno, intendendo per tali le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non ri- 	<p>1. Oltre alle opere di mantenimento e in concomitanza con le lavorazioni inerenti il contributo per la riparazione post sisma, è consentito ogni intervento di recupero ascrivibile alle categorie del restauro e del risanamento conservativo così come definite dal DPR 380/2001. Sono sempre ammissibili gli interventi di adattamento degli ambienti da riutilizzare e valorizzare, consentendone usi più consoni con i modi di vita contemporanei purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non siano alterati i connotati planivolumetrici e architettonici d'assieme e di dettaglio e quelli tipologici propri delle case civili tradizionali, ma semmai ripristinati laddove compromessi, andati persi o divenuti meno leggibili; ▪ per l'eventuale integrazione o rinnovo degli elementi costruttivi e dei materiali deteriorati - da limitare comunque all'indispensabile - si impieghino materiali ed elementi di forma e natura uguali o analoghi a quelli originari e si adottino tecniche realizzative congruenti; ▪ non siano mai fatti comparire nelle parti a vista elementi e materiali diversi da quelli tradizionali; ▪ siano conservati e valorizzati tutti gli eventuali elementi di pregio esistenti. <p>2. Qualunque genere di intervento si esegua, sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le modifiche delle configurazioni generali esterne esistenti - allineamenti dei fronti, linee di colmo dei tetti, linee di gronda, ecc. - che alterino senza giustificazioni di tipo filologico l'aspetto attuale degli edifici e delle loro pertinenze, a meno che sia richiesto da specifiche ragioni strutturali adeguatamente documentate oppure si intenda ripristinare elementi originari andati perduti, la cui preesistenza e le cui caratteristiche vanno però documentate in modo inoppugnabile; ▪ la rimozione di elementi architettonici di pregio come volte, voltine e solai lignei a meno che sia richiesto da specifiche ragioni strutturali documentate in modo inoppugnabile; ▪ il permanere o la realizzazione di superfetazioni che compromettono l'aspetto degli organismi e/o mettono a rischio la capacità di resistenza delle strutture murarie, in particolare se visibili dall'esterno, intendendo per tali le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non ri-

<p>vestono interesse ai fini della storia degli immobili, che non sono integrate in modo coerente con i loro caratteri architettonici e storico ambientali ma che semmai li peggiorano, quali coperture e cordoli in CA, sopraelevazioni anche parziali, volumi pensili apposti sulle facciate, tettoie, balconi e verande, volumi tecnici emergenti dai tetti e dai prospetti, comprese le canne di esalazione e le antenne paraboliche;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la rimozione delle catene a meno che sia richiesto da specifiche ragioni strutturali documentate in modo inoppugnabile. <p>3. Sono invece altresì ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ a sostituzione o l'inserimento di nuovi elementi strutturali (solai, setti murari) nei limiti degli interventi di miglioramento sismico di cui alle NTC/2008 e circolari esplicative, e laddove queste lavorazioni siano assolutamente necessarie al raggiungimento del livello di sicurezza sismica indicato dalla normativa; in questo caso il progettista dovrà argomentare in maniera inoppugnabile l'impossibilità di effettuare altre tipologie meno invasive di lavorazioni come ad esempio l'inserimento di catene;▪ la cerchiatura delle aperture laddove queste lavorazioni siano riportate al di sotto degli imbotti e non siano quindi visibili sul prospetto;▪ la realizzazione di cordoli di copertura lignei o metallici; il cordolo comunque non dovrà essere visibile dal prospetto;▪ la trasformazione degli usi degli spazi recuperati, sempre nell'ambito delle disposizioni del Piano di Ricostruzione;▪ l'eventuale modifica del numero e della taglia delle unità immobiliari, delle loro suddivisioni interne e degli spazi comuni di accesso e disimpegno orizzontale, purché non si alterino i caratteri tipologici generali e quelli distributivi principali esistenti;▪ l'inserimento degli impianti, dei servizi e dei nuovi sistemi di disimpegno verticale che sono necessari a sopperire a eventuali carenze funzionali attuali in ordine alle esigenze della vita contemporanea, purché avvenga nelle posizioni più coerenti con l'impianto tipologico originario e non comporti la rottura di strutture di pregio architettonico quali volte, soffitti lignei o pitture murali. <p>4. Negli interventi sui prospetti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ è vietato apportare modifiche alle altezze di fronte esistenti, al numero, alla forma e alla distribuzione delle aperture di porte e finestre;▪ la finitura delle facciate dovrà essere obbliga-	<p>vestono interesse ai fini della storia degli immobili, che non sono integrate in modo coerente con i loro caratteri architettonici e storico ambientali ma che semmai li peggiorano, quali coperture e cordoli in CA (se interessati dall'intervento), sopraelevazioni anche parziali, volumi pensili apposti sulle facciate, tettoie, balconi e verande, volumi tecnici emergenti dai tetti e dai prospetti, comprese le canne di esalazione e le antenne paraboliche;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la rimozione delle catene a meno che sia richiesto da specifiche ragioni strutturali documentate in modo inoppugnabile. <p>3. Sono invece altresì ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ a sostituzione o l'inserimento di nuovi elementi strutturali (solai, setti murari) nei limiti degli interventi di miglioramento sismico di cui alle NTC/2008 e circolari esplicative, e laddove queste lavorazioni siano assolutamente necessarie al raggiungimento del livello di sicurezza sismica indicato dalla normativa; in questo caso il progettista dovrà argomentare in maniera inoppugnabile l'impossibilità di effettuare altre tipologie meno invasive di lavorazioni come ad esempio l'inserimento di catene;▪ la cerchiatura delle aperture laddove queste lavorazioni siano riportate al di sotto degli imbotti e non siano quindi visibili sul prospetto;▪ la realizzazione di cordoli di copertura lignei o metallici; il cordolo comunque non dovrà essere visibile dal prospetto;▪ la trasformazione degli usi degli spazi recuperati, sempre nell'ambito delle disposizioni del Piano di Ricostruzione;▪ l'eventuale modifica del numero e della taglia delle unità immobiliari, delle loro suddivisioni interne e degli spazi comuni di accesso e disimpegno orizzontale, purché non si alterino i caratteri tipologici generali e quelli distributivi principali esistenti;▪ l'inserimento degli impianti, dei servizi e dei nuovi sistemi di disimpegno verticale che sono necessari a sopperire a eventuali carenze funzionali attuali in ordine alle esigenze della vita contemporanea, purché avvenga nelle posizioni più coerenti con l'impianto tipologico originario e non comporti la rottura di strutture di pregio architettonico quali volte, soffitti lignei o pitture murali. <p>4. Negli interventi sui prospetti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ è vietato apportare modifiche alle altezze di fronte esistenti, al numero, alla forma e alla distribuzione delle aperture di porte e finestre;
---	---

<p>toramente riportata a pietra a vista, con il recupero degli elementi lapidei di pregio e degli eventuali inserti lignei; in caso di materiali edilizi incongrui è permessa l'intonacatura che dovrà essere realizzata a base di calce con grana fine, con eventuali giunti verticali in corrispondenza dei muri di spina;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ le tinteggiature devono essere eseguite con prodotti traspiranti a base di calce, nelle tinte indicate dagli elaborati del Piano di Ricostruzione, con eventuali variazioni cromatiche in corrispondenza di giunti strutturali;▪ è vietato l'uso di finiture "al grezzo", fratazzate o graffiate, e di tinteggiature a base plastica;▪ gli imbotti e le soglie devono essere in pietra bianca locale non tinteggiata e dello spessore minimo pari a 10 cm o in laterizio con modalità tradizionali o in legno;▪ i portoni esistenti dovranno essere prioritariamente recuperati, sono ammesse sostituzioni solo in caso sia inoppugnabile l'impossibilità del recupero; le finestre saranno sempre a due ante e così pure gli elementi oscuranti, che potranno avere specchiatura cieca o a persiana; <p>5. Negli interventi sulle coperture:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il consolidamento o il rifacimento delle strutture portanti, che devono essere sempre lignee, vanno realizzati con criteri antisismici e in modo da contenere al massimo o eliminare le spinte laterali;▪ il numero delle falde dei tetti, il loro orientamento e la loro pendenza vanno mantenuti come erano prima del sisma. Nel caso di coperture con configurazioni e/o pendenze anomale (al di fuori dell'intervallo 30°/45°) o realizzate con materiali diversi da quelli prescritti nelle presenti Norme (ad esempio coperture in C.A.), si dovrà procedere a modificarle in modo da adeguarle alla presente normativa;▪ è fatto obbligo di impiegare manti in coppi e i comignoli vanno realizzati con elementi, tecniche costruttive e materiali tradizionali, cioè pietra o laterizio, col divieto di usare prefabbricati di qualsiasi natura;▪ al fine del recupero abitativo dei sottotetti si consente l'inserimento di finestre in falda, ma è vietata la presenza sia di abbaini che di terrazzi a vasca;▪ le eventuali cornici di gronda dovranno essere mantenute; sono ammesse nuove realizzazioni di questo elemento architettonico con forme e proporzioni tradizionali e realizzate in	<ul style="list-style-type: none">▪ negli edifici non sottoposti a vincoli di tutela storico-architettonica, al solo fine di assicurare adeguati rapporti aereo illuminanti degli ambienti interni è ammessa la realizzazione di bucatore coerenti con quelle presenti nell'edificio;▪ la finitura delle facciate dovrà essere obbligatoriamente preferibilmente riportata a pietra a vista, con il recupero degli elementi lapidei di pregio e degli eventuali inserti lignei; in caso di materiali edilizi incongrui è permessa l'intonacatura che dovrà essere realizzata a base di calce con grana fine, con eventuali giunti verticali in corrispondenza dei muri di spina;▪ le tinteggiature devono essere eseguite con prodotti traspiranti a base di calce, nelle tinte indicate dagli elaborati del Piano di Ricostruzione, con eventuali variazioni cromatiche in corrispondenza di giunti strutturali; nel caso di muratura caotica, ridotta e mista a laterizi, è ammesso l'utilizzo di intonaco a base di calce;▪ è vietato l'uso di finiture "al grezzo", fratazzate o graffiate, e di tinteggiature a base plastica;▪ gli imbotti e le soglie devono essere in pietra bianca locale non tinteggiata e dello spessore minimo pari a 10 cm o in laterizio con modalità tradizionali o in legno;▪ i portoni esistenti dovranno essere prioritariamente recuperati, sono ammesse sostituzioni solo in caso sia inoppugnabile l'impossibilità del recupero; nel caso di aperture superiori a ml.1,00 le finestre saranno sempre a due ante e così pure gli elementi oscuranti, che potranno avere specchiatura cieca e a persiana, preferibilmente interni. <p>5. Negli interventi sulle coperture:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ il consolidamento o il rifacimento delle strutture portanti, che devono essere sempre lignee, vanno realizzati con criteri antisismici e in modo da contenere al massimo o eliminare le spinte laterali;▪ il numero delle falde dei tetti, il loro orientamento e la loro pendenza vanno mantenuti come erano prima del sisma. Nel caso di coperture con configurazioni e/o pendenze anomale (al di fuori dell'intervallo 30°/45°) o realizzate con materiali diversi da quelli prescritti nelle presenti Norme (ad esempio coperture in C.A.), si dovrà procedere a modificarle in modo da adeguarle alla presente normativa;▪ è fatto obbligo di impiegare manti in coppi, possibilmente di recupero, e i comignoli vanno
---	---

<p>laterizio o in pietra. E' vietato l'uso di prefabbricati di qualsiasi natura;</p> <p>6. Tutti gli interventi edilizi devono comportare la contemporanea risistemazione degli spazi non edificati di pertinenza degli immobili in cui si interviene, sia interni che esterni, avendo come riferimento gli assetti originari documentati storicamente.</p>	<p>realizzati con elementi, tecniche costruttive e materiali tradizionali, cioè pietra o laterizio, col divieto di usare prefabbricati di qualsiasi natura, e per le coperture dei comignoli utilizzare coppi contrapposti così come nella tradizione locale (comignoli di tipo "aquilano");</p> <ul style="list-style-type: none">▪ al fine del recupero abitativo dei sottotetti si consente l'inserimento di finestre in falda, ma è vietata la presenza sia di abbaini che di terrazzi a vasca;▪ le eventuali cornici di gronda dovranno essere mantenute; sono ammesse nuove realizzazioni di questo elemento architettonico con forme e proporzioni tradizionali e realizzate in laterizio o in pietra. E' vietato l'uso di prefabbricati di qualsiasi natura; <p>6. Tutti gli interventi edilizi devono comportare la contemporanea risistemazione degli spazi non edificati di pertinenza degli immobili in cui si interviene, sia interni che esterni, avendo come riferimento gli assetti originari documentati storicamente.</p> <p>7. La realizzazione degli interventi che riguardino ambiti sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata alla preventiva acquisizione del parere o dell'autorizzazione, prescritti dalle relative previsioni normative, rilasciati dall'Ente competente alla gestione del vincolo.</p> <p>8. Nel caso di manufatti non interessati da vincoli di tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale per i quali si rendano necessari interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la sostituzione edilizia, le singole proposte dovranno essere verificate accuratamente sulla base di adeguata documentazione tecnico strutturale e storico documentale eseguita da professionisti competenti, da sottoporre all'approvazione degli uffici preposti. A tal fine il competente Ufficio Comunale potrà richiedere opportuno parere da parte della Direzione Regionale BCPA.</p>
---	---

9	Interventi di ristrutturazione edilizia	Interventi di ristrutturazione edilizia
	<p>1. Per favorire il riuso degli spazi da recuperare, in concomitanza con gli indispensabili lavori di consolidamento strutturale e subordinatamente a quelli di conservazione obbligatoria dei connotati tipologici e architettonici più tipici, si consente la possibilità di intervenire con opere di ristrutturazione edilizia anche relativamente estese, purché con esse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non siano alterati i connotati planivolumetrici e architettonici d'assieme e di dettaglio e quelli tipologici propri di questi organismi edilizi, ma semmai ripristinati laddove compromessi, andati persi o divenuti meno leggibili; ▪ per l'eventuale integrazione o il rinnovo degli elementi costruttivi e dei materiali deteriorati si impieghino materiali ed elementi di forma e natura uguali o analoghi a quelli originari e si adottino tecniche realizzative congruenti, limitando le sostituzioni all'indispensabile; ▪ nelle parti a vista non siano fatti comparire elementi e materiali diversi da quelli tradizionali - siano conservati e valorizzati tutti gli eventuali elementi caratteristici originari ancora esistenti. <p>2. Sono comunque vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le modifiche delle configurazioni generali esterne esistenti – allineamenti dei fronti, linee di colmo dei tetti, linee di gronda, ecc. - che alterino senza giustificazioni di tipo filologico l'aspetto attuale degli edifici e delle loro pertinenze, a meno che sia richiesto da specifiche ragioni strutturali adeguatamente documentate oppure si intenda ripristinare elementi originari andati perduti, la cui preesistenza e le cui caratteristiche vanno però documentate in modo inoppugnabile; ▪ il permanere o la realizzazione di superfetazioni che compromettono la qualità degli organismi e/o mettono a rischio la capacità di resistenza delle strutture murarie, in particolare se visibili dall'esterno, intendendo per tali le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia degli immobili, che non sono integrate in modo coerente con i loro caratteri architettonici e storico ambientali ma che semmai li peggiorano, quali sopraelevazioni anche parziali, volumi pensili apposti sulle facciate, tettoie, balconi e verande, volumi tecnici emergenti dai tetti e dai prospetti, comprese le canne di esalazione e le antenne paraboliche; 	<p>1. Per favorire il riuso degli spazi da recuperare, in concomitanza con gli indispensabili lavori di consolidamento strutturale e subordinatamente a quelli di conservazione obbligatoria dei connotati tipologici e architettonici più tipici, si consente la possibilità di intervenire con opere di ristrutturazione edilizia anche relativamente estese, purché con esse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ non siano alterati i connotati planivolumetrici e architettonici d'assieme e di dettaglio e quelli tipologici propri di questi organismi edilizi, ma semmai ripristinati laddove compromessi, andati persi o divenuti meno leggibili; ▪ per l'eventuale integrazione o il rinnovo degli elementi costruttivi e dei materiali deteriorati si impieghino materiali ed elementi di forma e natura uguali o analoghi a quelli originari e si adottino tecniche realizzative congruenti, limitando le sostituzioni all'indispensabile; ▪ nelle parti a vista non siano fatti comparire elementi e materiali diversi da quelli tradizionali - siano conservati e valorizzati tutti gli eventuali elementi caratteristici originari ancora esistenti. <p>2. Sono comunque vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le modifiche delle configurazioni generali esterne esistenti – allineamenti dei fronti, linee di colmo dei tetti, linee di gronda, ecc. - che alterino senza giustificazioni di tipo filologico l'aspetto attuale degli edifici e delle loro pertinenze, a meno che sia richiesto da specifiche ragioni strutturali adeguatamente documentate oppure si intenda ripristinare elementi originari andati perduti, la cui preesistenza e le cui caratteristiche vanno però documentate in modo inoppugnabile; ▪ il permanere o la realizzazione di superfetazioni che compromettono la qualità degli organismi e/o mettono a rischio la capacità di resistenza delle strutture murarie, in particolare se visibili dall'esterno, intendendo per tali le aggiunte o le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia degli immobili, che non sono integrate in modo coerente con i loro caratteri architettonici e storico ambientali ma che semmai li peggiorano, quali sopraelevazioni anche parziali, volumi pensili apposti sulle facciate, tettoie, balconi e verande, volumi tecnici emergenti dai tetti e dai prospetti, comprese le canne di esalazione e le antenne paraboliche; ▪ la rimozione delle catene a meno che sia ri-

<ul style="list-style-type: none">▪ la rimozione delle catene a meno che sia richiesto da specifiche ragioni strutturali documentate in modo inoppugnabile. <p>3. Sono invece ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la trasformazione degli usi degli spazi recuperati, sempre nell'ambito delle disposizioni del Piano di Ricostruzione;▪ l'eventuale aumento delle superfici utili interne qualora reso possibile da variazioni nello spessore delle murature o da un migliore sfruttamento delle altezze nette di singoli ambienti. In questo caso la creazione di nuovi solai o soppalchi non deve comportare alcuna alterazione nella geometria e nelle partizioni architettoniche esistenti dei prospetti esterni e delle rispettive aperture;▪ l'eventuale modifica del numero e della taglia delle unità immobiliari, delle loro suddivisioni interne e degli spazi comuni di accesso e disimpegno orizzontale, purché non si alterino i caratteri tipologici generali e quelli distributivi principali esistenti;▪ l'inserimento degli impianti, dei servizi e dei nuovi sistemi di disimpegno verticale che sono necessari a sopperire a eventuali carenze funzionali attuali in ordine alle esigenze della vita contemporanea, purché avvenga nelle posizioni più coerenti con l'impianto tipologico originario e non comporti la rottura di strutture di pregio architettonico quali volte, soffitti lignei o pitture murali. <p>4. Negli interventi sui prospetti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ è vietato apportare modifiche alle altezze di fronte esistenti, al numero, alla forma e alla distribuzione delle aperture di porte e finestre;▪ le tinteggiature devono essere eseguite con prodotti traspiranti a base di calce, nelle tinte indicate dagli elaborati del Piano di Ricostruzione, con eventuali variazioni cromatiche in corrispondenza di giunti strutturali;▪ è vietato l'uso di finiture "al grezzo", fratazzate o graffiate, e di tinteggiature a base plastica;▪ gli imbotti devono essere in pietra bianca locale nono tinteggiata e dello spessore minimo pari a 10 cm;▪ i serramenti esterni dovranno essere realizzati o rivestiti in legno, verniciato nelle tinte indicate dagli elaborati del Piano di Ricostruzione, col divieto di impiegare in vista altri materiali. I portoni esistenti dovranno essere prioritariamente recuperati, sono ammesse sostituzioni solo in caso sia inoppugnabile l'impossibilità del recupero; le finestre saranno sempre a due ante e così pure gli elementi oscuranti,	<p>chiesto da specifiche ragioni strutturali documentate in modo inoppugnabile.</p> <p>3. Sono invece ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la trasformazione degli usi degli spazi recuperati, sempre nell'ambito delle disposizioni del Piano di Ricostruzione;▪ l'eventuale aumento delle superfici utili interne qualora reso possibile da variazioni nello spessore delle murature o da un migliore sfruttamento delle altezze nette di singoli ambienti. In questo caso la creazione di nuovi solai o soppalchi non deve comportare alcuna alterazione nella geometria e nelle partizioni architettoniche esistenti dei prospetti esterni e delle rispettive aperture;▪ l'eventuale modifica del numero e della taglia delle unità immobiliari, delle loro suddivisioni interne e degli spazi comuni di accesso e disimpegno orizzontale, purché non si alterino i caratteri tipologici generali e quelli distributivi principali esistenti;▪ l'inserimento degli impianti, dei servizi e dei nuovi sistemi di disimpegno verticale che sono necessari a sopperire a eventuali carenze funzionali attuali in ordine alle esigenze della vita contemporanea, purché avvenga nelle posizioni più coerenti con l'impianto tipologico originario e non comporti la rottura di strutture di pregio architettonico quali volte, soffitti lignei o pitture murali. <p>4. Negli interventi sui prospetti:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ è vietato apportare modifiche alle altezze di fronte esistenti, al numero, alla forma e alla distribuzione delle aperture di porte e finestre;▪ per ragioni strutturali è possibile l'inserimento di elementi strutturali in deroga all'altezza dei fronti esclusivamente per l'altezza dell'elemento stesso;▪ le tinteggiature devono essere eseguite con prodotti traspiranti a base di calce, nelle tinte indicate dagli elaborati del Piano di Ricostruzione, con eventuali variazioni cromatiche in corrispondenza di giunti strutturali;▪ è vietato l'uso di finiture "al grezzo", fratazzate o graffiate, e di tinteggiature a base plastica;▪ gli imbotti devono essere in pietra bianca locale nono tinteggiata e dello spessore minimo pari a 10 cm;▪ i serramenti esterni dovranno essere realizzati o rivestiti in legno, verniciato nelle tinte indicate dagli elaborati del Piano di Ricostruzione, col divieto di impiegare in vista altri materiali. I portoni esistenti dovranno essere prioritariamente
---	---

	<p>che potranno avere specchiatura cieca o a persiana;</p> <p>5. Negli interventi sulle coperture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il consolidamento o il rifacimento delle strutture portanti, che devono essere sempre lignee, vanno realizzati con criteri antisismici e in modo da contenere al massimo o eliminare le spinte laterali; ▪ è consentita la realizzazione di coperture in C.A. solo su unità strutturali realizzate interamente in C.A.; ▪ è fatto obbligo di impiegare manti in coppi e i comignoli vanno realizzati con elementi, tecniche costruttive e materiali tradizionali, cioè pietra o laterizio, col divieto di usare prefabbricati di qualsiasi natura; ▪ al fine del recupero abitativo dei sottotetti si consente l'inserimento di finestre in falda, ma è vietata la presenza sia di abbaini che di terrazzi a vasca; <p>6. Tutti gli interventi edilizi devono comportare la contemporanea risistemazione degli spazi non edificati di pertinenza degli immobili in cui si interviene, sia interni che esterni, avendo come riferimento gli assetti originari documentati storicamente.</p>	<p>recuperati, sono ammesse sostituzioni solo in caso sia inoppugnabile l'impossibilità del recupero; le finestre saranno sempre a due ante e così pure gli elementi oscuranti, che potranno avere specchiatura cieca o a persiana;</p> <p>5. Negli interventi sulle coperture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il consolidamento o il rifacimento delle strutture portanti, che devono essere sempre lignee, vanno realizzati con criteri antisismici e in modo da contenere al massimo o eliminare le spinte laterali; ▪ è consentita la realizzazione di coperture in C.A. solo su unità strutturali realizzate interamente in C.A.; ▪ è fatto obbligo di impiegare manti in coppi e i comignoli vanno realizzati con elementi, tecniche costruttive e materiali tradizionali, cioè pietra o laterizio, col divieto di usare prefabbricati di qualsiasi natura; ▪ al fine del recupero abitativo dei sottotetti si consente l'inserimento di finestre in falda, ma è vietata la presenza sia di abbaini che di terrazzi a vasca; <p>6. Tutti gli interventi edilizi devono comportare la contemporanea risistemazione degli spazi non edificati di pertinenza degli immobili in cui si interviene, sia interni che esterni, avendo come riferimento gli assetti originari documentati storicamente.</p> <p>7. Nel caso di manufatti per i quali si rendano necessari interventi di sostituzione edilizia, le singole proposte dovranno essere verificate accuratamente sulla base di adeguata documentazione tecnico strutturale e storico documentale eseguita da professionisti competenti, da sottoporre all'approvazione degli uffici preposti. A tal fine il competente Ufficio Comunale potrà richiedere opportuno parere da parte della Direzione Regionale BCPA.</p>
10	Interventi di demolizione	Interventi di demolizione
	<p>1. Gli interventi di demolizione prevedono la demolizione dei fabbricati ai fini della realizzazione di spazi aperti pubblici o dell'adeguamento della sezione stradale.</p>	<p>1. Gli interventi di demolizione prevedono la demolizione dei fabbricati ai fini della realizzazione di spazi aperti pubblici o dell'adeguamento della sezione stradale.</p>

11	Destinazioni d'uso ammissibili	Destinazioni d'uso ammissibili
	<p>1. Gli immobili ricadenti all'interno della perimetrazione hanno una funzione prevalentemente residenziale ma sono compatibili con le attività connesse e complementari con la residenza. Sono comunque ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le attività commerciali; ▪ la ristorazione (purché siano adeguatamente abbattuti i relativi rumori e le esalazioni); ▪ le attività artigianali (purché non abbiano carattere molesto o nocivo e siano adeguatamente abbattuti i relativi rumori e le esalazioni); ▪ le attività terziarie e direzionali; ▪ le attività ricettive; ▪ i luoghi di culto e le attività connesse; ▪ i circoli e le sedi di associazioni, cooperative e partiti politici. <p>Sono fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di altri enti.</p> <p>2. In merito all'aumento del carico insediativo in conseguenza degli interventi consentiti l'Amministrazione Comunale con un futuro atto definirà i criteri di eventuale monetizzazione degli standard indotti.</p>	<p>1. Gli immobili ricadenti all'interno della perimetrazione hanno una funzione prevalentemente residenziale ma sono compatibili con le attività connesse e complementari con la residenza. Sono comunque ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le attività commerciali; ▪ la ristorazione (purché siano adeguatamente abbattuti i relativi rumori e le esalazioni); ▪ le attività artigianali (purché non abbiano carattere molesto o nocivo e siano adeguatamente abbattuti i relativi rumori e le esalazioni); ▪ le attività terziarie e direzionali; ▪ le attività ricettive; ▪ i luoghi di culto e le attività connesse; ▪ i circoli e le sedi di associazioni, cooperative e partiti politici. <p>Sono fatti salvi i pareri e le autorizzazioni di altri enti.</p> <p>2. In merito all'aumento del carico insediativo in conseguenza degli interventi consentiti l'Amministrazione Comunale con un futuro atto definirà i criteri di eventuale monetizzazione degli standard indotti.</p>
12	Interventi sugli spazi pubblici	Interventi sugli spazi pubblici
	<p>1. Gli interventi di ripristino delle pavimentazioni potranno essere eseguiti per stralci funzionali e solo al termine dei lavori sugli aggregati edilizi.</p> <p>2. Le pavimentazioni dovranno essere realizzate con i materiali tradizionali del selciato calcareo o basaltico delle dimensioni minime di 10 cm x 10 cm.</p> <p>3. I tombini e i chiusini dovranno essere realizzati in ghisa scura o acciaio Corten. Nelle pavimentazioni in selciato calcareo è possibile la realizzazione di tombini in pietra bianca.</p> <p>4. Gli elementi di arredo urbano potranno essere realizzati in legno, pietra bianca locale, ghisa scura o acciaio Corten.</p>	<p>1. Gli interventi di ripristino delle pavimentazioni potranno essere eseguiti per stralci funzionali e solo al termine dei lavori sugli aggregati edilizi.</p> <p>2. Le pavimentazioni dovranno essere realizzate con i materiali tradizionali del selciato calcareo o basaltico delle dimensioni minime di 10 cm x 10 cm., utilizzando dove possibile elementi lapidei di pavimentazione di recupero o coperti dall'asfalto;</p> <p>3. I tombini e i chiusini dovranno essere realizzati in ghisa scura o acciaio Corten. Nelle pavimentazioni in selciato calcareo è possibile la realizzazione di tombini in pietra bianca.</p> <p>4. Gli elementi di arredo urbano, le bacheche informative e gli sportelli contatori potranno essere realizzati in legno, pietra bianca locale, ghisa scura, o acciaio Corten, nonché in metallo verniciato di colore grigio scuro ferro micaceo.</p>
13	Prescrizioni Soprintendenze	Prescrizioni Soprintendenze
	<p>1. Il parere unico espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo in sede di Conferenza dei Servizi del 29/07/2013 è allegato alle presenti norme e ne forma parte integrante e sostanziale.</p>	<p>3. Il parere unico espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo in sede di Conferenza dei Servizi del 29/07/2013 è allegato alle presenti norme e ne forma parte integrante e sostanziale.</p>

14	Colorazioni ammesse	Colorazioni ammesse
	1. Le colorazioni ammissibili nelle tinteggiature esterne sono le seguenti:	1. Le colorazioni ammissibili nelle tinteggiature esterne sono le seguenti: (non oggetto di modifiche da parte della presente variante)